

Legge regionale 14 gennaio 1977, n.2

Modifica alla L.R. 26-4-1973, n. 27 recante norme per l'esercizio della emodialisi domiciliare

ARTICOLO UNICO

All'art. 2 della legge regionale 26 aprile 1973, n. 27 e' aggiunto il seguente comma:

"La dialisi puo' altresì essere effettuata presso apposite strutture ambulatoriali, extraospedaliere, con possibilita' di prestazioni da parte di assistenti volontari anche nei riguardi di piu' pazienti.

Tale servizio e' attuato previe convenzioni stipulate tra gli Enti ospedalieri dotati di servizi di emodialisi e i Comuni o altri Enti pubblici e le Associazioni di volontariato, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. Resta ferma la disciplina del vigente regolamento, in particolare per quanto attiene la frequenza ai corsi, la idoneita' dei locali, degli apparecchi e dei servizi tecnici, nonche' l'assistenza dei servizi di emodialisi ospedaliera".